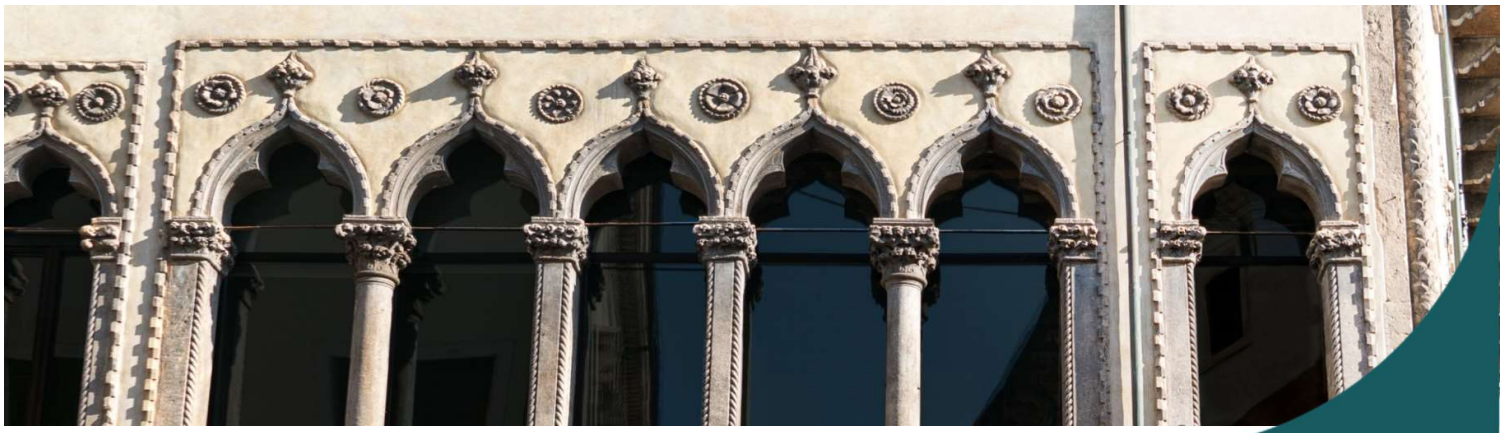
ENDEVO

ADVISORY FIRM



Circolare Informativa 1

Accounting, Tax & Legal

Gennaio 2026

Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025)

Novità riferibili alle società

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2025 n. 305 è stata pubblicata la Legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026), in vigore dall'1.1.2026.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale di rilevanza per le società.

1. DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO E DELLE SOMME EROGATE SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 7 a 13)

Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:

- riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 5% all'1% per gli anni 2026 e 2027;
- incremento del limite di importo complessivo entro cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva;
- proroga per il 2026 dell'agevolazione prevista per i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.

Riduzione dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell'art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all'1%.

Di conseguenza l'art. 1, comma 385, della L. 30 dicembre 2024, n. 207, viene modificato: la riduzione dell'aliquota dal 10 % al 5 % si applicherà unicamente per l'anno 2025, escludendo pertanto 2026 e 2027.

Incremento del limite di detassazione

L'imposta sostitutiva dell'1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro.

Proroga dell'agevolazione per i dividendi

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo periodo, della L. 76/2025 viene estesa anche al 2026 (originariamente limitata al 2025). Essa stabilisce che i dividendi corrisposti ai lavoratori, derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, fino ad euro 1.500 annui, sono esenti dall'imposta sul reddito per il 50 % del loro ammontare.

2. ECOBONUS E SISMABONUS - SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2026 – ALIQUOTE

(ART. 1 L. 199/2025 comma 22)

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (c.d. "ecobonus") e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus"), sono allineate al "bonus casa" con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025.

L'"ecobonus" e il "sismabonus" (compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

- per le abitazioni principali l'aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
- per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale l'aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.

3. ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 35 a 41)

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.

Imposte sostitutive

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30.9.2026;
- per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4. RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE - ELIMINAZIONE PER LE PLUSVALENZE REALIZZATE DAL 2026

(ART. 1 L. 199/2025 commi 42-43)

Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell'ambito del reddito di impresa di cui all'art. 86 comma 4 del TUIR.

Tassazione delle plusvalenze nel periodo d'imposta di realizzo

Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d'imposta

Sempre in base all'art. 86 comma 4 del TUIR riformulato, restano invariate le regole per le plusvalenze da cessione di azienda o ramo d'azienda che prevedono una rateizzazione fino a 5 periodi d'imposta, se l'azienda o il ramo d'azienda sono stati posseduti per almeno 3 anni.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi

Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Decorrenza

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari").

Acconti 2026

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

5. AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

(ART. 1 L. 199/2025 commi 44-45)

Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con l'affrancamento le riserve divengono fiscalmente riserve di utili ordinarie, rendendole distribuibili ai soci senza ulteriori oneri per la società.

Riserve affrancabili

Possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla norma costitutiva. L'affrancamento può riguardare tutte o solo alcune delle riserve e può essere effettuato in misura integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025.

Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

6. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 51 a 55)

Il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori è confermato, subordinatamente a:

- Partecipazione minima: almeno 5% del capitale sociale, oppure
- Valore fiscale: almeno 500.000 euro.

Le stesse condizioni si applicano all'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni per imprenditori.
Per i contratti di associazione in partecipazione rileva solo il requisito del valore fiscale. In assenza dei requisiti, dividendi e plusvalenze sono integralmente imponibili.

Dividendi

Le modifiche agli artt. 59 e 89 del TUIR riguardano:

- Società di persone commerciali e persone fisiche in regime d'impresa: esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%;
- Società di capitali ed enti commerciali: esclusione del 95%.

Gli stessi requisiti partecipativi si applicano alle società ed enti non residenti per beneficiare della ritenuta ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana; in mancanza, si applicano le ritenute convenzionali.

Il nuovo requisito relativo all'entità della partecipazione si applica alle distribuzioni di utili e riserve deliberate dall'1.01.2026.

Plusvalenze

Le modifiche degli artt. 58 e 87 del TUIR riguardano, conseguentemente:

- Società di persone commerciali e persone fisiche in regime d'impresa: esenzione delle plusvalenze nella misura del 50,28% o 41,86%;
- Società di capitali ed enti commerciali: esenzione del 95%.

Si introduce pertanto un nuovo requisito aggiuntivo per la *participation exemption*:

- Partecipazione minima: almeno 5% del capitale, oppure
- Valore fiscale minimo: 500.000 euro.

Tale requisito si somma agli altri già previsti (periodo di possesso, iscrizione tra immobilizzazioni, residenza fiscale ordinaria della partecipata, esercizio di impresa commerciale).

Il nuovo requisito si applica alle plusvalenze su partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026.

7. RIPROPOSIZIONE DEL REGIME DEROGATORIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 65 a 67)

Per i soggetti OIC adopter, è prorogata agli esercizi 2025 e 2026 la facoltà di valutare i titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di bilancio anziché al valore di realizzo desumibile dal mercato (in deroga all'art. 2426, co. 1, n. 9 c.c.), salvo perdite durevoli.

L'opzione richiede la costituzione di una riserva indisponibile di utili pari alla differenza tra valori contabili e valori di mercato alla chiusura del periodo, al netto dell'onere fiscale.

Se gli utili di esercizio sono insufficienti, la riserva va integrata con altre riserve disponibili o, in mancanza, con utili futuri.

Per le imprese di assicurazione e riassicurazione non IAS/IFRS, le modalità applicative saranno definite da IVASS con regolamento.

8. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI - RIAPERTURA FINO AL 31.12.2023

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 82 a 110)

Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.

L'Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Adesione alla rottamazione

La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall'Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.

Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.

Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.

Effetti della rottamazione

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

Dilazione delle somme

Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.

Il pagamento delle rate dovrà avvenire come di seguito:

- la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
- dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall'1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

Decadenza dalla rottamazione

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.

Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "rottamazione-ter" o "rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla "rottamazione-quinquies".

Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Giudizi pendenti

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.

Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.

Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

9. DICHIARAZIONE IVA OMESSA - LIQUIDAZIONE AUTOMATICA

(ART. 1 L. 199/2025 comma 111)

Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:

- dalla fatturazione elettronica (fatture emesse e ricevute);
- dai corrispettivi telematici trasmessi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche (c.d. "LIPE").

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l'IVA (non anche per l'omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta).

Si considera omessa anche la dichiarazione presentata ma priva dei quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta (sostanzialmente, i quadri VE e VF).

Procedura

L'esito della liquidazione viene reso noto al contribuente mediante una comunicazione bonaria, in cui sono presenti, oltre alla richiesta di imposta e interessi, anche la sanzione da omessa dichiarazione pari al 120% dell'imposta dovuta.

La sanzione viene calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati.

Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

Ove venga instaurato il contraddittorio a seguito della comunicazione bonaria, i 60 giorni (ri)decorrono solo se nella seconda comunicazione i rilievi vengono in parte archiviati. Pertanto, se le doglianze del contribuente non vengono condivise, onde fruire della definizione delle sanzioni al terzo occorre pagare le somme entro i 60 giorni decorrenti dalla prima comunicazione.

Ove il pagamento non avvenga, gli importi (imposte, interessi al 4% e sanzioni piene) saranno iscritti a ruolo con successiva notifica della cartella di pagamento.

Decorrenza

La novità trova applicazione dalle annualità per le quali, alla data dell'1.1.2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento (sette anni da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

La liquidazione sembra quindi operare a partire dall'anno 2018 (dichiarazione che avrebbe dovuto essere presentata nel 2019), sempre che tale anno sia stato caratterizzato da omissione dichiarativa.

10. RITENUTA SULLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE (DAL 2028)

(ART. 1 L. 199/2025 commi 112 – 115)

Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

Soggetti esclusi

La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:

- risultano aver aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024;
- si trovano in regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 del D.Lgs. 128/2015).

La ritenuta non si applicherà, inoltre, nel caso in cui il pagamento sia soggetto alla ritenuta d'acconto dell'11% effettuata dalle banche e da Poste Italiane, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 78/2010; si tratta, in particolare, dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta.

Misura della ritenuta

La ritenuta sui corrispettivi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa deve essere operata con l'aliquota:

- dello 0,5%, per il 2028;
- dell'1%, a decorrere dal 2029.

Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative relative all'applicazione della nuova ritenuta saranno stabilite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

11. DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI - ABBASSAMENTO DELLA SOGLIA DA 100.000 A 50.000 EURO

(ART. 1 L. 199/2025 comma 116)

A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d'imposta.

La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.

La limitazione opera anche per l'eccedenza di eventuali crediti spettanti rispetto ai debiti iscritti a ruolo, mentre non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli.

Decorrenza

La novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall'1.1.2026 (bisogna fare riferimento all'esecuzione della delega di pagamento).

12. DATI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA - UTILIZZO AI FINI DEL PIGNORAMENTO

(ART. 1 L. 199/2025 commi 117-118)

Si prevede la messa a disposizione dell'Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.

Disposizioni attuative

Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

13. RINVIO DELLA "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"

(ART. 1 L. 199/2025 comma 125)

È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.1.2027 dell'efficacia delle disposizioni relative:

- all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");
- all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").

14. CONTRIBUTO SUI PACCHI EXTRA-UE DI MODICO VALORE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 126 a 128)

Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue di importo dichiarato non superiore a 150 euro.

Il Contributo sarà riscosso dall'agenzia delle Dogane all'atto dell'importazione definitiva delle suddette merci.

15. SVALUTAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI E DEGLI ALTRI TITOLI IN SERIE O DI MASSA

(ART. 1 L. 199/2025 comma 130)

Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante o tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 comma 4 del TUIR, 101 commi 2 e 2-bis e 110 comma 1-bis del TUIR).

Obbligazioni e titoli iscritti nell'attivo circolante

Per i soggetti Oic-adopter il valore minimo (di cui all'articolo 92, comma 5 del Tuir) è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fiscalmente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre

Obbligazioni e titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie

Per i soggetti Oic-adopter, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (per i titoli negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri).

16. AZIONI PROPRIE, STOCK OPTIONS E ATTIVITÀ IMMATERIALI

(ART. 1 L. 199/2025 commi 131-132)

Vengono previste, con effetto per il solo 2026:

- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "stock grant cash settled") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;
- per i soli soggetti IAS adopter, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Le operazioni in questione dovranno essere rendicontate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

17. NUOVA ALIQUOTA PER LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI

(ART. 1 L. 199/2025 comma 144)

Viene ulteriormente incrementata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all'art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.

Resta invariata al 18%, invece, l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.

Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe "a regime" a partire dall'1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.

Decorrenza

L'incremento dell'aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all'1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

Valutazione di convenienza della rivalutazione

Il regime agevolato va valutato in funzione del risparmio d'imposta in caso di successiva cessione delle partecipazioni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l'imposta sostitutiva per l'affrancamento è pari al 21% e si calcola sul valore di perizia o sul valore normale delle partecipazioni (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR);
- mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze finanziarie prevede un'aliquota del 26%.

Pertanto, il regime agevolato è conveniente se l'imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulta inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia), ovvero quando:

21%*valore normale o di perizia < 26%*plusvalenza da cessione

Poiché il rapporto tra le aliquote è 0,8077 (21% / 26%), l'agevolazione conviene quando la plusvalenza supera l'80,77% del valore normale o di perizia della partecipazione.

18. CONTRIBUTI VERSATI ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - AUMENTO DEL LIMITE DI DEDUCIBILITÀ

(ART. 1 L. 199/2025 commi 201-202)

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2026, viene elevato da 5.164,57 euro a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo Irpef per i contributi versati dal lavoratore

e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (articolo 8, commi 4 e 6, D. Lgs. 252/2005).

Al fine di coordinare le norme, sono state modificate anche le disposizioni per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006.

19. IPER-AMMORTAMENTI

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 427 a 436 e da 454 a 459)

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Beni agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

20. LEGGE SABATINI - RIFINANZIAMENTO

(ART. 1 L. 199/2025 comma 468)

Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

21. CREDITO D'IMPOSTA PER DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA

(ART. 1 L. 199/2025 commi 925-926)

Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all'art. 1 comma 202 della L. 160/2019.

Il credito d'imposta per il 2026:

- spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);

- è utilizzabile in un'unica quota annuale.

22. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE

(ART. 1 L. 199/2025 commi da 962 a 965)

Sono introdotti benefici finanziari, mediante l'istituzione di un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, riservato alle imprese a forte consumo di energia (cd. imprese energivore) rientranti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o a forte consumo di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), relativamente agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa indicati negli Allegati A e B della Legge 232/2016 effettuati nel 2025.

La determinazione del credito d'imposta segue le regole indicate all'articolo 38, commi 4, 5, 7 e 8, D.L. 19/2024 (Transizione 5.0) di seguito riepilogate:

Importo investimento	Riduzione consumi energetici		
	Da 3% fino a 6% (struttura produttiva) da 5% fino a 10% (processi)	superiore a 6% fino al 10% (struttura produttiva) superiore a 10% fino a 15% (processi)	superiore a 10% (struttura produttiva) superiore a 15% (processi)
Fino a € 10.000.000	35%	40%	45%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000	5%	10%	15%

Il limite massimo di spesa è fissato in 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto interministeriale saranno definiti i criteri e le modalità attuative.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38, D.L.19/2024, ad eccezione di quelle al comma 6, e quelle del Dm 24 luglio 2024.

23. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI 4.0 – RIFINANZIAMENTO

(ART. 1 L. 199/2025 comma 770)

Viene istituito un fondo da ripartire di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026, a favore delle imprese. Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta Industria 4.0 (articolo 1, comma 446, Legge 207/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

ALTRE NOVITA' – DECRETO C.D. MILLEPROROGHE (D.L. 200 del 31.12.2025)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2025 n. 302 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe), collegato alla Legge di Bilancio, in vigore dal 31.12.2025.

1. RIFORMA FISCALE – ENTRATA IN VIGORE TESTI UNICI

(ART. 4 D.L. 200/2025 commi da 1 a 5)

Al fine di poter incorporare o coordinare le ulteriori norme che arriveranno dai decreti delegati (correttivi e integrativi) in corso di approvazione, è stata prorogata di un anno (dall'1.1.2026 all'1.1.2027) l'entrata in vigore dei seguenti Testi Unici della Riforma fiscale (Legge 111/2023):

- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (D.Lgs. 173/2024);
- Testo Unico dei tributi erariali minori (D.Lgs. n. 174/2024);
- Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. n. 33/2025);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.Lgs. n. 123/2025).

2. OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI – DIFFERIMENTO DELL'OBBLIGO

(ARTT. 15, comma 2 e 16, comma 2 D.L. 200/2025)

È prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026 il termine per la stipula dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte:

- delle imprese della pesca e dell'acquacoltura;
- delle piccole e medie imprese:
  - esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5, Legge n. 287/91;
  - del settore turistico-ricettivo.

ALTRE NOVITA' – ATTUAZIONE DAC 8 (D.LGS. 296/2025)

Il decreto recepisce le disposizioni contenute nella direttiva Ue 2023/2226 (cd. DAC 8) che regolamenta la cooperazione amministrativa in ambito fiscale, volta a contrastare fenomeni di frodi, di evasione e di elusione fiscale. In particolare, il decreto integra le disposizioni già in vigore in tema di scambio automatico di informazioni tra Stati membri e ne amplia l'ambito applicativo alle cripto-attività.

A decorrere dall'1.01.2026, il decreto in esame:

- modifica e amplia la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale (D.Lgs. 29/2014; D.Lgs. 100/2020; D.Lgs.32/2023), nonché la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari (Legge 95/2015). Ad esempio, tra i dati scambiati vi sono anche quelli di reddito e di capitale. Inoltre, viene introdotto l'obbligo di comunicare gli interpelli transfrontalieri riferiti a persone fisiche quando il loro valore supera 1.500.000 euro (o importo equivalente in altra valuta);
- introduce una disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale sulle cripto-attività. I soggetti obbligati dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni oggetto di scambio entro il 30 giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento (il primo adempimento è, dunque, fissato al 30.06.2027).

Un cordiale saluto

ENDEVO ADVISORY FIRM